

STATUTO



Art. 1 - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) - Ente del Terzo Settore (ETS)
"AUREA ENTERTAINMENT"

con sede in Salerno al Viale dei Pioppi n. 7.

Art. 2 - L'Associazione, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è senza fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) promuovere e gestire attività per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella pratica delle Discipline Olistiche Orientali, della Naturopatia, della Ginnastica Dolce-Libera e Coreografica, della Meditazione e del Riequilibrio Energetico, del Pilates, dello Yoga, del Rei Ki, dello Shiatsu, della Danza Orientale e del Ventre, del Taiji Qwan, del Qigong, della Difesa Personale, dell'Equilos, della Psicomotricità, delle Attività Motorie ed Olistico Posturali, dell'Ortho-Bionomy, delle Attività Terapeutiche Alternative, dell'Ayurveda, del Tuina, dell'Aromaterapia e della Floroterapia, della Riflessologia Plantare, delle Attività Teatrali e Creative, del Ballo e Danze Etniche;
- b) promuovere ed esercitare attività aventi ad oggetto la creazione e la distribuzione di opere teatrali e audiovisive (inclusi cortometraggi) e la diffusione della cultura cinematografica;
- c) proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione per promuovere e gestire attività culturali, ricreative, scientifiche, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria e di volontariato, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e di crescita civile e professionale nell'ideale rispetto dell'educazione permanente;
- d) gestire o costruire impianti destinati all'esercizio delle attività del tempo libero, stipulando, all'occorrenza, convenzioni con Enti pubblici o privati, relativamente alla gestione;
- e) promuovere, organizzare e concorrere alla realizzazione di iniziative di natura sociale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa tendenti ad assicurare la tutela e lo sviluppo delle attività di tempo libero;
- f) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle proprie attività quali bar interno, spaccio alimentari, sala giochi, sala da ballo, punto ricarica online, internet point, biblioteche, viaggi turistici ecc.;
- g) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, di conoscenze e di solidarietà sociale;
- h) organizzare, anche nel campo del sociale, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- i) promuovere iniziative per le pari opportunità e di aiuto reciproco inclusi i gruppi di acquisto solidale;
- j) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- k) effettuare interventi di contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- l) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) promuovere dibattiti, seminari, conferenze, convegni, proiezioni di filmati, concerti, spettacoli musicali, teatrali e simili;

n) organizzare corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento teorico/pratici per educatori, operatori ed amministratori, nonché istituire gruppi di studio e di ricerca;

o) pubblicare e produrre documentari e film, testi, periodici, bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche;

p) realizzare manifestazioni culturali a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti agroalimentari del territorio;

L'Associazione potrà anche compiere attività diverse da quelle di interesse generale ed anche operazioni commerciali per i propri soci, ma anche rivolte a terzi, che risultino a tal fine strumentali e di sostegno, purché esse rimangano del tutto secondarie e sussidiarie all'oggetto istituzionale.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le iniziative di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

L'Associazione potrà ricercare momenti di cooperazione con enti pubblici ed anche privati per la realizzazione in comune di iniziative di progetti globali e di attività di tempo libero.

Art. 3 - Per l'espletamento delle finalità statutarie ed il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può attivare altre sedi anche in località diverse.

Art. 4 - All'Associazione, che è apartitica e la cui durata è illimitata, possono essere ammessi come soci sia gli enti del Terzo Settore sia le persone fisiche di qualsiasi età senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità statutarie. Le relative modalità sono fissate dal Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda di iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, a frequentare la sede e ad usufruire dei servizi riservati ai soci. Il Consiglio Direttivo si riserva ratificare tale domanda entro almeno sessanta giorni dalla data della stessa. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, appellarsi all'Assemblea dei soci che si dovrà pronunciare nella prima occasione utile. I soci sono tenuti a versare la quota associativa.

Art. 5 - I soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali. Le modalità di partecipazione dei soci minorenni e le procedure per l'esercizio dei diritti e degli obblighi degli associati saranno eventualmente stabilite da regolamenti interni o dalle delibere del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le attività sono dirette in favore degli associati, di loro familiari conviventi o di terzi e sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri soci a titolo volontario e gratuito. La qualifica di socio si perde per morte, decesso o esclusione. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione di quanto versato né sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci è sovrana ed è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano o, altresì, mediante fax o email o telegramma da

inviarsi almeno otto giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno precedente. Esamina e delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione ed ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo o per deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione ed è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci. È, inoltre, convocata quando sia fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 9 - I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni quattro anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2373 del codice civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Elettorale ed in copia alla Presidenza Provinciale dell'ente nazionale affiliante entro 72 ore dal termine della consultazione elettorale.

Art. 10 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti devono essere affissi in bacheca per almeno dieci giorni.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone relativa richiesta al Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque consiglieri.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) designa i collaboratori preposti alle attività sociali;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario;
- e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio;
- f) determina la quota associativa mensile o annuale;
- g) nomina i soci benemeriti che si identificano in persone fisiche o enti ed istituzioni che per opere, donazioni, sostegno abbiano dato all'Associazione un notevole contributo e i soci sostenitori coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi.

Qualora, durante il corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Il Consiglio Direttivo coopta, con votazione a maggioranza dei presenti, i componenti del Consiglio Direttivo in ragione del numero dei posti resisi vacanti, qualora l'elezione sia avvenuta per acclamazione su una lista bloccata e, quindi, non si è formata una graduatoria dei nuovi eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di due componenti. I consiglieri subentrati nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe

spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri il Consiglio dovrà ritenersi sciolto e si dovrà procedere a nuove elezioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15 - Il Segretario predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio.

Art. 16 - Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per conto dell'Associazione o ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione, di frequenza e da eventuali redditi;
- da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- da contributi delle amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- da eventuali entrate derivanti dai servizi e dallo svolgimento delle attività sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di entrate comunque denominate, deve essere destinato al perseguimento dei fini statuari e per lo svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell'Associazione sono: la deplorazione, la sospensione e l'espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dalla data di notificazione. L'Assemblea dei Soci si pronuncerà nella prima occasione utile.

Art. 19 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - La quota o il contributo associativo non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 22 - L'Associazione conserva la più ampia autonomia patrimoniale, amministrativa e organizzativa. Riconosce all'ente nazionale affiliante facoltà di intervento solo su formale espressa sollecitazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e, in caso di carenza degli organi statutari, di un gruppo di soci rappresentanti la maggioranza degli iscritti alla data della richiesta.

Art. 23 - I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi o nei confronti dell'Associazione.

Art. 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) ed, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Cenzo Pe

